



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO:

ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA (NS. PROTOCOLLO N. 15119/2017). ACQUISIZIONE, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO 50/2016, MEDIANTE RDO INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE - AGGIUDICAZIONE ALL'AVV. DELLA CASA SIMONA - CIG Z162257313.

NR Progr.

48

Data

28/02/2018

Proposta

67

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li, _____

GUBERTINI ARIANNA

Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li, _____

DOTT. COVILI FABRIZIO

Visto per la regolarità della liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li, _____

DOTT. COVILI FABRIZIO

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA (NS. PROTOCOLLO N. 15119/2017). ACQUISIZIONE, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO 50/2016, MEDIANTE RDO INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE - AGGIUDICAZIONE ALL'AVV. DELLA CASA SIMONA - CIG Z162257313.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto 29 novembre 2017 del Ministro dell'Interno con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2018 e la successiva proroga al 31 marzo 2018;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019, e il Documento Unico di Programmazione 2017 / 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, come successivamente variato ed integrato;
- la deliberazione di Giunta comunale nr.160 del 28/12/2017 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge ad oggetto Piano esecutivo di Gestione 2017-2019. Aggiornamento 2018”

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 211/2011, integrato dal D. Lgs 126/2014, comma 17, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine ed è previsto che gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione autorizzatorio 2017-2019 per l'annualità 2018, riclassificato secondo lo schema del nuovo bilancio armonizzato;
- il comma 5, dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, prevede che nelle more dell'approvazione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di

rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Richiamato l'atto di citazione, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 15119 del 11.12.2017, con il quale i Sigg. Gagliardelli Ugo, Pleumeekers Eunice Elisabeth Joanna, Zimbaro Mariangela, Lotesoriere Lorenza, Siniscalchi Michele, Giotti Francesca, Cerchiaro Eugenio, Tagliavini Marco, Fantuzzi Cristina Maria, Società Agricola Nuvolo Soc. semplice rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Adani hanno conuito in giudizio il Comune di Serramazzoni, il Sig. Ferrari Ulisse Enrico e la sig.ra Diazzi Antonella, il geom. Pierluigi Piumi, la società Manufatti Montardone di Cigari Franco e C. snc dinanzi al Tribunale di Modena per sentire dichiarare la responsabilità del Comune e di condannarlo all' esecuzione:

- a proprie spese al ripristino morfologico dell'area di proprietà dei sig.ri Ferrari Ulisse e Diazzi Antonella, posta nella Borgata Casella Nuova, Fraz. Varana, nella quale si è verificata una frana per cui è causa;
- a propria cura e spese, delle opere necessarie all'integrale rifacimento dell'impianto di depurazione posto a servizio delle unità immobiliari costituenti la borgata "Casella Nuvola";
- a propria cura e spese, delle opere necessarie al ripristino dell'impianto fognario – compreso la rete di raccolta delle acque superficiali – posto a servizio delle unità immobiliari costituenti la borgata "Casella Nuvola";
- a propria cura e spese, delle opere necessarie al consolidamento dell'area destinata a parcheggio posta nella borgata "Casella Nuova", mediante realizzazione di palizzata alla berlinese o di altra opera idonea, comunque, ad assicurare all'opera stabilità e sicurezza;

ed in via subordinata a:

- Pagare ai ricorrenti, in parte uguali fra loro, la somma di € 86.254,00 (€ 77.700,00 oltre IVA) a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'impianto di depurazione e dall'impianto fognario in conseguenza dello smottamento di terreno per cui è causa;
- Pagare ai ricorrenti, in parte uguali fra loro, la somma – da determinarsi in corso di causa – necessaria alla costruzione di una palizzata alla berlinese od altra opra utile al consolidamento dell'area destinata a parcheggio posta nella borgata "Casella Nuvola";

Dato atto che l'udienza per la comparizione delle parti è stata indicata da parte attrice nel giorno 30 marzo 2018, con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima di tale giorno, avvertendo che il mancato rispetto di detto termine comporterà a loro carico le decadenze e preclusioni comminate dagli artt. 38 e 167 del Codice di Procedura Civile;

Richiamata la relazione prodotta sul punto dal Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2089 del 13/02/2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 15.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale in relazione agli atti ed ai presupposti sopra dettagliatamente descritti, si provvedeva:

- ad autorizzare il Sindaco a resistere avverso l'atto di citazione, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 15119 del 11.12.2017, presentato dai sig.ri i Sigg. Gagliardelli Ugo, Pleumeekers Eunice Elisabeth Joanna, Zimbaro Mariangela, Lotesoriere Lorenza, Siniscalchi Michele, Giotti Francesca, Cerchiaro Eugenio, Tagliavini Marco, Fantuzzi Cristina Maria, Società Agricola Nuvolo Soc. semplice e rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Adani;

- a demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali, la scelta del legale cui affidare la difesa delle ragioni del Comune di Serramazzoni (Mo) e l'adozione di tutti i derivanti provvedimenti;
- a dare atto che la copertura della spesa conseguente e necessaria nel bilancio di previsione corrente;

Valutata pertanto la necessità che l'Ente resista avverso l'atto di citazione suddetto, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno conferire apposito incarico legale al fine di resistere avverso l'atto di citazione sopracitato a garanzia dell'operato dell'Ente;

Atteso che:

- in merito alla gestione dell'incarico legale di che trattasi, si rilevano l'oggettiva impossibilità di avvalersi di un avvocato dipendente mancando, all'interno della struttura amministrativa, apposito ufficio legale e la natura assolutamente temporanea ed altamente qualificata della prestazione;
- l'art. 17 del D.Lgs. n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;
- la richiamata normativa, volta a sottrarre dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice taluni servizi legali, vale tuttavia a qualificare il patrocinio legale come un appalto di servizi;
- la riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi (benché esclusi dall'ambito di applicazione del Codice) comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento dei appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e a conseguente impossibilità di procedere attraverso affidamenti fiduciari;
- l'art. 4 in parola, in particolare prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...";

Considerato che:

- non potendosi conferire incarico fiduciario, trattandosi di un servizio a tutti gli effetti, deve innanzitutto richiamarsi l'art. 1 della legge 296/2006, laddove al comma 450 dispone che "... fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ...";
- pur potendo procedere autonomamente agli appalti di importo inferiore ai 40.000 euro, i Comuni devono comunque rispettare tutta la normativa in materia di acquisti elettronici che pone obblighi di ricorso al Mepa, obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni Consip o delle centrali regionali e, nel caso di mera facoltà di utilizzare tali strumenti, obblighi di raffronto dei parametri prezzo-qualità;

- a fronte di tale obbligo le singole Centrali di acquisto hanno disposto l'attivazione, sulle specifiche piattaforme web, di appositi mercati elettronici;
- le verifiche eseguite hanno evidenziato che il mercato elettronico gestito dalla centrale regionale Intercent-ER presenta un numero di iscritti notevolmente più elevato ed articolato per competenza rispetto al Mepa di Consip;

Atteso che:

- l'individuazione della figura professionale cui affidare il patrocinio dell'Ente riveste carattere di estrema urgenza in esito all'esigenza di rispettare le tempistiche imposte dal procedimento giudiziario di che trattasi;
- in risposta alle indicazioni fornite dall'Amministrazione ed in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del citato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, è stata predisposta apposita Richiesta di Offerta (RdO) "PI013485-18" inoltrata a tre professionisti iscritti nel mercato elettronico di Intercent-ER:
 1. Avv. Anna Maria Vandelli;
 2. Avv. Emanuela Sernesì;
 3. Avv. Della Casa Simona;
- la documentazione contenente le specifiche della fornitura, i termini di presentazione delle offerte e di stipula del contratto sono riscontrabili sul sito di Intercent-ER;

Dato atto che:

- è stato adottato quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 4, del D.l.vo 50/2016, ponendo a base di gara € 4.567,80 cpa ed Iva esclusi;
- che dei 3 professionisti invitati, ha presentato offerta solo l'Avv. Della Casa Simona, C.F. e P.I DLLSMN72L59F257W IT02773450362, per un importo di euro 4.300, 00 più cpa ed I.V.A. corrispondente all'applicazione del ribasso del 5,87% sull'importo del servizio posto a base di gara di euro € 4.567,80 cpa ed Iva esclusi;

Rilevato che il preventivo di spesa pervenuto risulta congruo:

- a) dal punto di vista economico recando un ribasso del 5,87% circa rispetto alla base di offerta calcolata desunta attraverso l'utilizzo dei valori di causa come previsti dagli artt. 1 – 11 D.M. 55/2014;
- b) dal punto di vista sostanziale rispetto alle caratteristiche qualitative indicate nelle descrizioni dei servizi offerti pienamente rispondenti alle prescrizioni riportate nella richiesta di preventivo;

Reso noto che:

- sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte della professionista aggiudicataria alla gara in merito all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016;
- sono stati effettuati i controlli sulla professionista aggiudicataria con modalità semplificata, richiedendo il DURC, il quale, come da consultazione web, è risultato regolare (Inps_9781382);

- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;

Precisato inoltre che all'affidamento è stato attribuito il CIG Z162257313;

Ritenuto pertanto:

- di aggiudicare all'Avv. Della Casa Simona, C.F. e P.I DLLSMN72L59F257W IT02773450362, il servizio di patrocinio legale, in nome e per conto dell'Ente, per resistere avverso l'atto di citazione, assunto al protocollo generale dell'Ente al n 15119 del 11.12.2017, presentato dai sig.ri i Sigg. Gagliardelli Ugo, Pleumeekers Eunice Elisabeth Joanna, Zimbaro Mariangela, Lotesoriere Lorenza, Siniscalchi Michele, Giotti Francesca, Cerchiaro Eugenio, Tagliavini Marco, Fantuzzi Cristina Maria, Società Agricola Nuvolo Soc. semplice e rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Adani;
- di disporre, nel contempo l'assunzione di apposito impegno di spesa nell'importo onnicomprensivo di € 5.455,84 calcolato sulla base dell'offerta inoltrata;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa disposto con il presente provvedimento si riferisce ad affidamento rientrante tra quelli assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm e ii. (cfr. Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 556 del 31.05.2017);
- l'impegno di spesa in oggetto non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi che trova applicazione esclusivamente per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza nei quali non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, e nemmeno la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, mancando in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale della stessa (cfr. Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005; del. CdC – Sez. Re. Emilia Romagna n. 18/2011/PAR);
- il presente provvedimento, per le motivazioni suddette, si ritiene non rientri fra gli atti soggetti a controllo da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in relazione al dettato normativo di cui al comma 173 dell'art. 1 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (L. Finanziaria per il 2006) nonché alle argomentazioni contenute negli atti di indirizzo emanati dalle competenti Sezioni della Corte dei Conti;
- della presente determinazione di impegno sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamentari vigenti;

Dato atto infine che le informazioni ed i dati afferenti il presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*", in esito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Ribadito che in merito alla gestione dell'incarico legale di che trattasi, si rilevano l'oggettiva impossibilità di avvalersi di un avvocato dipendente mancando, all'interno della struttura amministrativa, apposito ufficio legale, e la natura assolutamente temporanea ed altamente qualificata della prestazione;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e, in particolare, l’art. 2, comma 3, il quale stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione della autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.”

Visto altresì il “Codice di Comportamento dei dipendenti” del Comune di Serramazzoni adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2014 che, all’art. 3, in merito all’ambito di applicazione, prevede:

- al comma 2, che “Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si estendano a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ... di cui l’ente si avvale”;
- al comma 3, che “Le disposizioni del presente codice si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Amministrazione, come indicato all’art. 2, comma 3, del Codice generale ...”;

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 612 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti di cui alla deliberazione della G.C. n. 6/02014 suddetti, in caso di violazione da parte dell’affidatario dell’incarico Professionale degli obblighi previsti dai predetti documenti, il relativo contratto si intenderà risolto di diritto;

Vista la documentazione fornita dal professionista in parola, agli atti dell’Amministrazione Comunale, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla specifica normativa nonché la specifica certificazione di regolarità contributiva dello stesso;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni tutte sopra esposte, di dare materiale esecuzione a quanto deliberato dall’Amministrazione con l’atto di Giunta Comunale n. 22 del 15 febbraio 2018 sopra richiamato procedendo, in questa sede, a formalizzare l’incarico e l’onere economico connesso all’attività richiesta all’Avvocato Simona Della Casa del Foro di Modena, C.F. e P.I DILLSMN72L59F257W IT02773450362, per la rappresentanza dell’Amministrazione comunale a resistere avverso l’atto di citazione, assunto al protocollo generale dell’Ente al n 15119 del 11.12.2017, presentato dai sig.ri i Sigg. Gagliardelli Ugo, Pleumeekers Eunice Elisabeth Joanna, Zimbaro Mariangela, Lotesoriere Lorenza, Siniscalchi Michele, Giotti Francesca, Cerchiarì Eugenio, Tagliavini Marco, Fantuzzi Cristina Maria, Società Agricola Nuvolo Soc. semplice e rappresentati e difesi dall’Avv. Rossella Adani e attività connesse suddette nell’importo complessivo di € 5.455,84, come da preventivo formulato dal legale stesso;

Considerato che, in ragione della natura della prestazione richiesta:

- gli impegni di spesa originariamente assunti hanno comunque natura presuntiva da perfezionare in base all’evoluzione del procedimento;
- il principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 introduce un obbligo sistematico di verifica periodica, in forza del quale è previsto che annualmente l’ente chieda “al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni” (Pareri n. 110/2015 e 111/2015 Corte dei Conti Sezione della Campagna; Parere n. 20/2015 Corte dei Conti Sezione della Basilicata);

- l'Amministrazione provvederà in tal senso, nelle dovute tempistiche, allo scopo di rispettare la evidente finalità di non fare trovare l'Ente sguarnito in esito al mutamento delle situazioni connesse al contenzioso, in maniera da poter tempestivamente rispettare il previsto procedimento per la corretta effettuazione di spese;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;
- l'obbligazione assunta con il presente atto diverrà esigibile entro il corrente anno 2018;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*";
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- il DM 10/03/2014 n. 55;

Attesa la propria competenza nel rispetto del decreto del Sindaco n. 12 del 30.06.2017 con il quale, tra l'altro, è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio Affari Generali;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato e approvato:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s'intendono qui integralmente richiamate;
- 2) di dare esecuzione all'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 22 del 15.02.2018, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con il quale si è formalizzata la decisione dell'Amministrazione Comunale di resistere avverso l'atto di citazione, assunto al protocollo generale dell'Ente al n 15119 del 11.12.2017, presentato dai sig.ri i Sigg. Gagliardelli Ugo, Pleumeeckers Eunice Elisabeth Joanna, Zimbaro Mariangela, Lotesoriere Lorenza, Siniscalchi Michele, Giotti Francesca, Cerchiari Eugenio, Tagliavini Marco, Fantuzzi Cristina Maria, Società Agricola Nuvolo Soc. semplice e rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Adani;
- 3) di aggiudicare, per quanto riportato in premessa e sulla base delle risultanze della procedura in economia esperita tramite la piattaforma telematica Intercent-ER, l'incarico di rappresentanza legale a l'Avv. Della Casa Simona, C.F. e P.I DLLSMN72L59F257W IT02773450362, per un importo di euro 4.300, 00 cpa ed Iva esclusi corrispondente all'applicazione del ribasso del 5,87% sull'importo del servizio posto a base di gara di euro € 4.567,80 cpa ed Iva esclusi;
- 4) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante la piattaforma telematica Intercent-ER;

5) di aggiudicare, pertanto, in esito a quanto sopra diffusamente descritto, all'Avv. Della Casa Simona, C.F. e P.I DLLSMN72L59F257W IT02773450362, il servizio di patrocinio legale per resistere avverso l'atto di citazione, assunto al protocollo generale dell'Ente al n 15119 del 11.12.2017, presentato dai sig.ri i Sigg. Gagliardelli Ugo, Pleumeekers Eunice Elisabeth Joanna, Zimbaro Mariangela, Lotesoriere Lorenza, Siniscalchi Michele, Giotti Francesca, Cerchiaro Eugenio, Tagliavini Marco, Fantuzzi Cristina Maria, Società Agricola Nuvolo Soc. semplice e rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Adani;

6) di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di € 5.455,84 (comprensiva di spese generali, cassa previdenziale, IVA di legge), in favore dell'Avv. Simona Della Casa, come da preventivo formulato dal legale stesso e riscontrabile sul sito di Intercent-ER;

7) di imputare tale somma al Cap. n. 1030025200/00 ad oggetto "Incarichi per liti e arbitraggi – Segreteria Generale" del bilancio per l'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità (CIG Z162257313);

8) di dare atto che:

- in relazione al conferimento dell'incarico in parola è stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 724/1994 in ordine al divieto di affidamento di consulenze a ex dipendenti dell'amministrazione andati in pensione con anticipazione rispetto ai termini richiesti dalla legge;

- non sono riscontrabili, all'interno della dotazione organica dell'Amministrazione, risorse umane con specifica professionalità tecnica riferita agli adempimenti suddetti, trattandosi di una particolare tipologia di prestazioni, per la quale occorrono competenza e cognizioni tecniche di settore;

9) di dare atto, inoltre, che:

- l'impegno di spesa disposto con il presente provvedimento si riferisce ad affidamento rientrante tra quelli assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm e ii. (cfr. Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 556 del 31.05.2017);

- è stata accertata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

- l'obbligazione assunta con il presente atto diverrà esigibile entro il corrente anno 2018;

- il principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 introduce un obbligo sistematico di verifica periodica, in forza del quale è previsto che annualmente l'ente chieda "al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni" (Pareri n. 110/2015 e 111/2015 Corte dei Conti Sezione della Campania; Parere n. 20/2015 Corte dei Conti Sezione della Basilicata);

- l'Amministrazione provvederà in tal senso, nelle dovute tempistiche, allo scopo di rispettare la evidente finalità di non fare trovare l'Ente sguarnito in esito al mutamento delle situazioni

connessa al contenzioso, in maniera da poter tempestivamente rispettare il previsto procedimento per la corretta effettuazione di spese;

- della presente determinazione di impegno sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamentari vigenti;

10) di dare atto, altresì, che:

- attraverso la documentazione fornita dal professionista in parola è stato attestato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla specifica normativa nonché la relativa regolarità contributiva;

- in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 612 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti di cui alla deliberazione della G.C. n. 60/2014 suddetti, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico professionale degli obblighi previsti dai predetti documenti, il relativo contratto si intenderà risolto di diritto;

11) di dare atto, infine, che le informazioni ed i dati afferenti il presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*", in esito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

12) di incaricare i servizi competenti dei successivi ulteriori provvedimenti finalizzati, tra l'altro, all'effettiva erogazione degli importi di che trattasi da eseguirsi dietro presentazione delle dovute note spesa afferenti le prestazioni eseguite.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Gubertini d.ssa Arianna